



# Regione Autonoma della Sardegna

## CO.RA.N.

Comitato per la Rappresentanza Negoziante

### IPOTESI DI ACCORDO SULLE MISURE PEREQUATIVE IN MATERIA DI MOBILITÀ VERTICALE EX l.r.N.24/1989

1. Premesso che le parti ritengono di dover dare attuazione all'art. 84 del CCRL 15 maggio 2001 e all'art.5 del CCRL 18.12.2002 individuano come segue le fattispecie relative ai casi di perequazione connessi alla mobilità verticale ex legge regionale n.24/1989.
2. I dipendenti dei ruoli dell'Amministrazione regionale e degli Enti che sono in servizio alla data di entrata in vigore del CCRL 15.5.2001 e che erano in servizio al 1° gennaio 1986 e/o al 1° gennaio 1988, nonché i dipendenti di cui alle leggi regionali n.13/1986 e n.4/1990, i quali tutti, pur in possesso dei requisiti prescritti, non abbiano fruito della mobilità verticale ai sensi della legge regionale n.24/1989 per carenza di posti nelle dotazioni organiche delle qualifiche IV, V, VI, VII e VIII, sono inquadrati, rispettivamente nella Categoria B, livelli retributivi B2 e B3 e nella categoria D, livelli retributivi D2 e D3.
3. I dipendenti dei ruoli dell'Amministrazione e degli Enti che sono in servizio alla data di entrata in vigore del CCRL 15.5.2001 e in possesso al 1° gennaio 1986 e al 1° gennaio 1988 dell'anzianità prescritta e di diploma rilasciato da istituti professionali e dalle sopresse scuole tecniche statali, che non hanno fruito della mobilità verticale nella settima qualifica funzionale ai sensi della legge regionale n.24 del 1989 per mancato riconoscimento del titolo di studio medesimo, sono inquadrati nella categoria D, livello retributivo D2 e nell'area C, livello retributivo C2 del Corpo Forestale.
4. I dipendenti dei ruoli dell'Amministrazione e degli Enti, in servizio alla data di entrata in vigore del CCRL 15.5.2001 ed in servizio al 1° gennaio 1986 e/o al 1° gennaio 1988, nei confronti dei quali siano state avviate procedure formali di inquadramento nella qualifica funzionale superiore in applicazione dell'art.90 della L.R.n.51/1978 e dell'art.23 della legge regionale n.26/1985, che non siano state prese in considerazione ai fini dei rispondenti inquadramenti antecedenti alle procedure di mobilità verticale ai sensi della legge regionale 5 giugno 1989, n.24, sono inquadrati nell'area C, livello retributivo C2 del Corpo Forestale e nella Categoria D, livello retributivo D2.
5. I dipendenti dei ruoli dell'Amministrazione e degli Enti, in servizio alla data di entrata in vigore del CCRL 15.5.2001 ed in servizio al 1° gennaio 1986 e/o al 1° gennaio 1988, nei confronti dei quali siano state avviate procedure formali di riconoscimento di inquadramento nella qualifica funzionale superiore attraverso l'adozione di provvedimenti della Giunta regionale e/o Assessoriale o atti amministrativi, che non siano state prese in considerazione ai fini dei rispondenti inquadramenti antecedenti alle procedure di mobilità verticale ai sensi della legge regionale 5 giugno 1989, n.24, sono inquadrati nella Categoria D, livello retributivo D2.
6. I dipendenti dei ruoli dell'Amministrazione e degli Enti, in servizio alla data di entrata in vigore del CCRL 15.5.2001 ed in servizio al 1° gennaio 1986 e/o al 1° gennaio 1988, interessati da sentenze della Magistratura del Lavoro e/o del Tribunale Amministrativo relative a periodi lavorativi precedenti all'1.1.1986, che non siano state prese in considerazione ai fini dei rispondenti inquadramenti antecedenti alle procedure di mobilità verticale ai sensi della legge regionale 5 giugno 1989, n.24, sono inquadrati nella categoria B, livello retributivo B3, nella categoria C, livello retributivo C2 e nella categoria D, livelli retributivi D2 e D3.
7. I dipendenti dei ruoli dell'Amministrazione e degli Enti, in servizio alla data di entrata in vigore del CCRL 15.5.2001 ed in servizio al 1° gennaio 1986 e/o al 1° gennaio 1988, nei confronti dei quali siano state avviate procedure formali di riconoscimento di inquadramento nella qualifica funzionale superiore e che non siano state prese in considerazione a seguito dell'adozione di atti di autotutela da parte dell'Amministrazione ai fini dei rispondenti inquadramenti antecedenti alle procedure di mobilità verticale ai sensi della legge regionale 5 giugno 1989, n.24, sono inquadrati nell'area C, livello retributivo C2 del Corpo Forestale.
8. I dipendenti dei ruoli dell'Amministrazione e degli Enti, in servizio alla data di entrata in vigore del CCRL 15.5.2001 ed in servizio al 1° gennaio 1986 e/o al 1° gennaio 1988, che erano in posizione di comando alle stesse date e abbiano proseguito il rapporto di dipendenza senza soluzione di continuità sino all'inquadramento nei ruoli regionali, con riconoscimento formale dei periodi di servizio prestati ai fini dell'anzianità giuridica e che, pur in possesso dei requisiti prescritti alle date stabilite, non abbiano fruito della mobilità verticale ai sensi della legge regionale 5 giugno 1989,

n.24, sono inquadrati nell'area B del corpo forestale, livello retributivo B2, nella categoria B, livello retributivo B3, nella categoria C, livello retributivo C2 e nella categoria D, livelli retributivi D2 e D3.

9. Gli inquadramenti di cui al presente accordo hanno decorrenza giuridica ed economica dal 1.1.2001; ai relativi oneri finanziari si fa fronte con le somme ad essi destinate mediante gli accordi del 15.5.2001 (art.84) e del 28.12.2002 (art.5); e cioè, rispettivamente, 500 milioni delle vecchie lire pari ad euro 258.228,45 e 539.000 euro, ambedue a regime, la prima con decorrenza dall'1.1.1999 e la seconda, in aggiunta alla prima, con decorrenza 1.1.2001.

10. Il personale interessato al presente accordo fruirà delle progressioni professionali di cui all'accordo relativo a tale istituto stipulato in data odierna secondo le disposizioni ivi contenute.

11. Gli inquadramenti di cui al presente accordo attengono ad una operazione unica e irripetibile che non potrà essere richiamata o valere come precedente per operazioni analoghe.

12. Dall'entrata in vigore del presente contratto le maggiorazioni retributive verranno calcolate sugli importi tabellare delle nuove categorie di appartenenza, e nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima dell'entrata in vigore dello stesso. Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario, la maggiore spesa derivante dall'aumento del compenso orario verrà compensata con una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all'art.37 del CCRL del 15.5.2001.

13. Nel caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa stabiliti dalla legge finanziaria, l'applicazione del presente accordo, è sospesa, per la parte di spesa eccedente. In tal caso le parti, entro 30 giorni, si incontrano per definire le modalità della modifica contabile al fine di ripristinare la compatibilità finanziaria.

Cagliari 12.10.2004

<b>CORAN</b>	<b>CGIL</b>	<b>CISL</b>	<b>UIL</b>	<b>SADIRS/UGL</b>	<b>SILDIR/CONFSAL</b>	<b>SAF</b>	<b>FEDRO</b>
F/to	F/to	F/to	F/to	F/to	F/to		

nota 557/04